



**COPIA**

# **COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE**

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

**DELIBERAZIONE N. 58**

**In data: 11.05.2011**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA**

## **GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: Modalità applicative dell'Indicatore della situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) alle quote dei servizi estivi denominati Area Gioco e Giocaestate 2011 - Approvazione.**

L'anno duemilaundici, il giorno undici nel mese di maggio alle ore 11,25, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

ALAMANNI MASSIMO	Presente
RASPA DESDEMONE	Assente
BONELLI GIACOMO	Presente
GALLAZZI LUIGI	Presente
LARI IANA	Presente
MACCIONI BRUNO	Presente
PARRILLO SALVATORE	Assente

Totale presenti 5      Totale assenti 2

Assiste il Segretario Comunale Sig. DR. SOSSIO GIORDANO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MASSIMO ALAMANNI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**N. 58 in data 11.05.2011**

**OGGETTO:** Modalità applicative dell'Indicatore della situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) alle quote dei servizi estivi denominati Area Gioco e Giocaestate 2011 - Approvazione.

---

## **LA GIUNTA COMUNALE**

### **Premesso che:**

L'amministrazione Comunale intende organizzare, anche per l'anno 2011, le attività socio-educative estive denominate Area Gioco e Giocaestate, con l'intento di favorire la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, nonché di fornire un aiuto a quelle famiglie che, durante il periodo estivo hanno necessità di affidare in sicurezza i propri figli a strutture ricreative/educative qualificate.

Tali servizi di interesse pubblico, hanno natura educativa e sono finalizzati al raggiungimento di pari opportunità sociali ed alla prevenzione di situazioni di svantaggio nella prima infanzia.

In considerazione della funzione di supporto alla famiglia, per consentire pari opportunità, la tariffa è intesa come quota di compartecipazione al costo effettivo del servizio parte del quale rimane a carico del Comune.

Trattandosi di servizi "non destinati alla generalità dei soggetti" ai sensi del D. Lgs. 31.3.1998 n. 109 art.1, e DPCM 7 maggio 1999, n. 221 art. 1, come modificati dai D. Lgs. 3 maggio 2000, n. 130, e DPCM 4 aprile 2001, n. 242, la quota di compartecipazione è da suddividere tra i fruitori del servizio secondo i principi di solidarietà ed equità sociale, concedendo agevolazioni alle famiglie non in grado di pagare la tariffa intera.

### **Vista e richiamata**

la propria deliberazione n. 7 del 09.02.2011, esecutiva, con la quale si stabiliva un nuovo sistema tariffario, in relazione alle motivazioni sopra espresse, per l'accesso ai servizi socio-educativi estivi e venivano approvati gli importi per ciascuna tipologia, tenuto conto dei costi, dei tempi e delle modalità di svolgimento dei servizi medesimi; venivano stabiliti, altresì, i valori ISEE di riferimento per l'applicazione della tariffa minima e massima, come da schemi allegati alla richiamata deliberazione.

### **Ritenuto opportuno**

per perseguire le finalità anzidette, approvare le modalità applicative dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) come strumento di calcolo atto a definire la situazione economica di coloro che richiedono di accedere alla tariffa agevolata dei servizi estivi Area Gioco e Giocaestate 2011.

L'indicatore della situazione economica equivalente ISEE deve essere calcolato con i criteri previsti dai citati DPCM 7.5.1999, n°221 e DPCM 26.6.2001, n°242.

### **Visto e richiamato:**

-il vigente Regolamento per la Gestione degli Interventi per il Diritto allo Studio approvato con deliberazione C.C. n. 85 del 20.10.2008, in particolare il Titolo VIII – Altri Interventi in materia di Diritto allo Studio – Art. 20 – Servizi educativi estivi – dove vengono specificate le modalità di accesso e di fruizione ai servizi in oggetto;

**Visti i pareri** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 del Responsabile del Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali in ordine alla regolarità tecnica; del responsabile Settore Economico-Finanziario, Amm.vo e di Supporto in ordine alla regolarità contabile;

**Con voti** favorevoli 5 su 5 presenti e votanti;

### **DELIBERA**

1)Di approvare, per quanto espresso in narrativa che si intende qui richiamato e trascritto, le “Modalità applicative dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) alle tariffe dei servizi estivi denominati Area gioco e Giocaestate 2011”, allegate alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

2)Di demandare al Responsabile Servizio Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali ogni altro provvedimento di propria competenza per l’esecuzione della presente.

3)Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio online di questo Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69.

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.



**Comune di Pieve a Nievole**  
**(Provincia di Pistoia)**

**SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE ED INTERVENTI SOCIALI**

**Modalità applicative dell'Indicatore della Situazione economica equivalente (I.S.E.E) alle quote dei servizi estivi denominati "Area Gioco" e "Giocaestate" 2011**

**Premessa**

L'amministrazione Comunale intende organizzare, anche per l'anno 2011, le attività socio-educative estive denominate "Area Gioco" e "Giocaestate", con l'intento di favorire la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, nonché di fornire un aiuto a quelle famiglie che, durante il periodo estivo hanno necessità di affidare in sicurezza i propri figli a strutture ricreative/educative qualificate.

Tali servizi di interesse pubblico, hanno natura educativa e sono finalizzati al raggiungimento di pari opportunità sociali ed alla prevenzione di situazioni di svantaggio nella prima infanzia.

In considerazione della funzione di supporto alla famiglia, per consentire pari opportunità, la tariffa è intesa come quota di compartecipazione al costo effettivo del servizio parte del quale rimane a carico del Comune.

Trattandosi di servizi "non destinati alla generalità dei soggetti" ai sensi del D.Lgs. 31.03.1998 n. 109 art.1, e DPCM 7 maggio 1999, n. 221 art. 1, come modificati dai D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130, e DPCM 4 aprile 2001, n. 242, la quota di compartecipazione è da suddividere tra i fruitori del servizio secondo i principi di solidarietà ed equità sociale, concedendo agevolazioni alle famiglie non in grado di pagare la tariffa intera.

Il presente disciplinare, nel perseguire le finalità anzidette, regola le modalità operative per la concessione di agevolazioni delle tariffe agli utenti dei citati servizi.

**Articolo 1**

**Oggetto del Disciplinare**

1. La Giunta comunale, con proprio provvedimento n. 7 del 09.02.2011, fatto proprio dal Consiglio Comunale con la deliberazione del 30 marzo 2011, n. 23 di approvazione del Bilancio di Previsione 2011, Pluriennale 2011-2013, Relazione Previsionale e Programmatica, ha stabilito gli importi delle tariffe per ciascuna tipologia dei servizi estivi tenuto conto dei costi, dei tempi e delle modalità di svolgimento dei servizi medesimi; ha stabilito, altresì, i valori ISEE di riferimento per l'applicazione della tariffa minima e massima (Vedi tabelle allegate alla suddetta deliberazione);
2. La differenziazione della tariffa di frequenza è calcolata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) applicata con riferimento alla composizione del nucleo familiare in modo continuo e lineare per scaglioni a partire dalla tariffa minima fino al raggiungimento della tariffa massima.
3. Il presente disciplinare regola l'applicazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), come strumento di calcolo atto a definire la situazione economica di coloro che richiedono di accedere alla tariffa agevolata.
4. Le disposizioni contenute nel presente Disciplinare sono correlate alla normativa specifica definita con il Decreto Legislativo 109/1998, come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
5. In particolare il seguente disciplinare è coordinato, integrandone alcuni articoli con il Regolamento per la Gestione degli Interventi per il Diritto allo Studio approvato con delibera C.C. n. 85 del 20.10.2008.

**Articolo 2**

**Destinatari dei servizi**

1. Le disposizioni del presente disciplinare si applicano nell'ottemperanza della legge che prevede l'applicazione dell'ISEE a quei servizi, non destinati alla generalità dei soggetti, o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
2. I servizi estivi denominati "Area Gioco" e "Giocaestate" 2011 sono messi a disposizione della cittadinanza, per consentire il raggiungimento di pari opportunità, e sono altresì finalizzati alla prevenzione di situazioni di svantaggio e bisogno;
3. L'accesso è regolato da un'espressa domanda dell'utente ed è comunque collegato, nella misura e nel costo, a determinate situazioni economiche. Coloro che usufruiscono dei servizi sono tenuti, secondo un criterio di capacità economica, a contribuire al costo dei servizi stessi, attraverso il pagamento di una quota. Fermo restando il diritto per tutti di usufruire delle prestazioni e dei servizi;
4. L'accesso ai servizi erogati dall'Ente non è subordinato alle condizioni economiche dei soggetti richiedenti in accordo con gli articoli 2 e 3 della Costituzione. Coloro che accedono al servizio possono richiedere una

tariffa agevolata, in base all'ISEE, fermo restando il diritto di usufruirne contribuendo nella misura della tariffa intera per la generalità dei cittadini.

### **Articolo 3**

#### **Criteri generali per la definizione della tariffa**

1. Gli utenti partecipano alla parziale copertura dei costi dei servizi estivi, mediante il pagamento di una tariffa;
2. Le tariffe dei servizi estivi sono corrisposte in misura differenziata, in relazione alla situazione economica degli utenti;
3. La differenziazione delle tariffe si realizza mediante l'applicazione di una quota massima e la concessione di agevolazioni definite in modo continuo fino all'applicazione di una quota minima;
4. La valutazione della situazione economica dei richiedenti l'agevolazione tariffaria è determinata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, come modificati dai D. Lgs. 3 maggio 2000, n. 130, e DPCM 4 aprile 2001, n. 242.

### **Articolo 4**

#### **Determinazione della tariffa**

1. Ogni cittadino che richieda agevolazioni tariffarie, relative ai servizi socio-educativi estivi denominati Area Gioco e Giocaestate 2011 è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di richiesta del servizio:
  - a) la certificazione ISEE e, a tal fine, a compilare la dichiarazione sostitutiva unica, a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni nello schema adottato con D.P.C.M. 18.05.01 concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente;
  - b) la domanda di accesso all'agevolazione per lo specifico servizio con l'indicazione del proprio ISEE;
2. La determinazione della tariffa avverrà sulla base della collocazione dell'ISEE del richiedente fra le soglie minime e massime individuate per i singoli servizi;
3. Coloro che non richiedono agevolazioni tariffarie e dichiarano di accettare la tariffa massima di contribuzione non sono tenuti a compilare il modulo di autocertificazione, né a produrre altra documentazione di carattere finanziario o patrimoniale a corredo della domanda di accesso al servizio;
4. Sono esclusi dalla possibilità di beneficiare di agevolazioni rispetto alla quota di contribuzione massima:
  - a) coloro che hanno un ISEE superiore ad € 26.000,00;
  - b) utenti non residenti;
  - c) coloro che, in sede di controllo, risultino aver prestato una dichiarazione mendace che sia stata rilevante ai fini della concessione del beneficio. In tal caso sarà effettuato il recupero della quota di beneficio indebitamente ricevuto, fatte salve le conseguenze penali derivanti dal rendere dichiarazioni mendaci.

### **Articolo 5**

#### **Esonero totale ed ulteriori agevolazioni tariffarie**

1. L'esonero totale dal pagamento della tariffa è previsto fino ad una fascia di reddito ISEE pari o inferiore ad € 2.999,99;
2. Viene altresì, concesso l'esonero totale, indipendentemente dalla situazione economica patrimoniale e reddituale dichiarata nell'attestazione ISEE, agli utenti:
  - a) in situazione di handicap certificato;
  - b) in situazione di affidamento familiare;
  - c) per particolari nuclei familiari, per i quali sia accertata e documentata una specifica condizione di difficoltà socio-economica (anche su segnalazione dei competenti Servizi Sociali ASL).
  - d) sono previste, inoltre, le seguenti agevolazioni sulla tariffa: per i nuclei familiari con tre o più figli che usufruiscono dei servizi socio educativi estivi e con un ISEE pari o inferiore ad € 12.000,00 è prevista la riduzione del 50% per il terzo figlio e successivi.

### **Articolo 6**

#### **Nucleo Familiare**

Al fine di tenere conto adeguatamente della effettiva condizione economica degli utenti, occorre procedere alla definizione del nucleo familiare convenzionale, per individuare il valore della scala di parametrizzazione applicabile. A tale proposito si precisa che la composizione del nucleo familiare corrisponde a quella dettata dal DPCM 7.5.1999, n°221 come modificato dal DPCM 26.6.2001, n°242.

## **Articolo 7**

### **Criteri per la determinazione della situazione economica**

L'indicatore della situazione economica equivalente ISEE deve essere calcolato con i criteri previsti dai citati DPCM 7.5.1999, n°221 e DPCM 26.6.2001, n°242.

## **Articolo 8**

### **Acquisizione e trattamento dei dati personali**

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE devono avvenire nel pieno rispetto del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni, delle disposizioni in materia di misure minime di sicurezza e di ogni altra futura norma emanata da Autorità competenti.

## **Articolo 9**

### **Ulteriori criteri di selezione**

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 130 del 3 maggio 2000 l'Amministrazione Comunale individua i seguenti criteri aggiuntivi a quello dell'I.S.E.E.:

- a) la presenza di indicatori di consumo;
- b) autocertificazione relativa alle fonti di sostentamento del nucleo familiare nell'ipotesi di insussistenza di reddito da parte di tutti i componenti del nucleo stesso.

## **Articolo 10**

### **Controlli di verifiche sulle autocertificazioni**

1. Il Comune attiva i controlli formali sulle autocertificazioni seguendo le sottoindicate linee guida:
  - Si individuano due tipologie di verifica mediante:
    - a) controlli preventivi a campione (mediante estrazione a sorte) su un numero di autocertificazioni pari al 10% dei beneficiari;
    - b) invio degli elenchi dei beneficiari delle agevolazioni alla Guardia di Finanza per l'espletamento dei controlli
    - c) controlli su singole dichiarazioni qualora, al momento della presentazione o in corso di istruttoria, insorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti e le Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate risultino:
      - palesemente inattendibili;
      - contraddittorie rispetto ad altri dati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell'istanza o precedentemente dichiarati;
      - contraddittorie rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare medesimo;
      - illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente, desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso (indicatori di consumo).
2. L'attività di controllo sulle autodichiarazioni è anzitutto finalizzata alla rilevazione di eventuali errori sanabili, con richiesta di rettifica o di integrazione da parte del dichiarante, anche in fase istruttoria, ogni qual volta sia evidente la buona fede dell'interessato, dando priorità agli errori che hanno rilevanza sostanziale sul procedimento in corso;
3. I controlli possono essere effettuati mediante collegamento informatico e/o per controllo personale, per dati in possesso di altre amministrazioni certificanti oppure per dati contenuti in banche dati o archivi di altri servizi del Comune;
4. Ai fini della tempestività delle verifiche, gli scambi di informazioni possono avvenire tramite fax o posta elettronica, con particolare riguardo alle norme sulla riservatezza. Ai fini della validità dei controlli non è necessaria l'acquisizione di documenti o atti in originale in quanto è sufficiente la conferma scritta della veridicità delle dichiarazioni;
5. Il criterio per la scelta del campione da sottoporre a verifica è stabilito dal responsabile del Settore competente, nell'ambito delle presenti linee guida. L'esito dei controlli eseguiti dovrà essere comunicato e pubblicizzato secondo le modalità di legge;
6. Il responsabile di procedimento può attivarsi presso altri servizi dell'Ente per effettuare verifiche congiunte sulle dichiarazioni rilasciate da un medesimo soggetto nell'ambito di istanze diverse. Questo al fine di evitare più controlli sullo stesso dichiarante;
7. Per le funzioni di controllo il Responsabile del Settore competente, per accelerare i tempi, potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta all'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione;
8. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge (segnalazione alla Procura della Repubblica), il competente Settore comunale adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi;
9. I controlli sostanziali competono alla Guardia di Finanza, cui il Comune si rapporta in l'ottemperanza all'art. 4 c. 8 D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/00.

**Articolo 11****Pubblicità**

Fatte salve le norme vigenti in materia di pubblicità e di accesso agli atti amministrativi, gli uffici comunali competenti per l'accesso ai servizi "Area Gioco" e "Giocaestate" (URP – Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali) sono tenuti a conservare copia del presente disciplinare a disposizione del pubblico perché ne prenda visione.

**Articolo 12****Vigenza**

Il presente Disciplinare entrerà in vigore con decorrenza dall'esecutività della deliberazione di approvazione e verrà applicato esclusivamente alle agevolazioni tariffarie relative ai servizi estivi denominati "Area Gioco" e "Giocaestate" 2011.

# COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

(PROVINCIA DI PISTOIA)



**Oggetto: Modalità applicative dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E)  
alle quote dei servizi estivi denominati Area Gioco e Giocaestate 2011 – Approvazione-**

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Settore  
Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali  
**Istr. Di/vi ammi/vi Franca Fedi**

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario  
Amministrativo e di Supporto  
**Rag. Gilda Diolaiuti**





Letto, approvato e sottoscritto:

F.to **IL SINDACO**  
**MASSIMO ALAMANNI**

F.to **IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**DR. SOSSIO GIORDANO**

---

[X] Pubblicata all'albo pretorio online di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì \_\_\_\_\_

F.to **IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**DR. SOSSIO GIORDANO**

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.  
Addì'

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**DR. SOSSIO GIORDANO**

---

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio online del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi di legge.

Addì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**DR. SOSSIO GIORDANO**

---